



**ORDINANZA MUNICIPALE
IN MATERIA DI PRELIEVO DELLE
TASSE DI CANCELLERIA**

(Ris.mun. no. 570 del 7.11.2006)

Orselina, 8 novembre 2006

ORDINANZA MUNICIPALE
IN MATERIA DI PRELIEVO DELLE
TASSE DI CANCELLERIA

(ris. mun. no. 570 del 7.11.2006)

Il Municipio di Orselina

richiamati gli articoli 116 cpv. 1 e 192 LOC, l'art. 28 cpv. 1 RALOC e gli artt. 119 e 152 del Regolamento comunale, emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare il prelievo delle tasse di cancelleria.

Art. 1 **NATURA E AMMONTARE**

1.1 **Tasse di cancelleria:**

Certificato di buona condotta	CHF	20.00
Certificato godimento dei diritti civili e civili	CHF	20.00
Legittimazione o vidimazione di un atto	CHF	20.00
Autenticazione di una firma (art. 24.3 LAC)	CHF	25.00
Certificato di cittadinanza	CHF	20.00
Estratto o copia di un atto, verbali risoluzioni, lettere, ecc.	CHF	20.00
- per ogni pagina supplementare di scritturazione	CHF	5.00
Dichiarazione di pagamento delle imposte	CHF	20.00
Fotocopie di documenti privati, per copia		
- formato A4	CHF	0.50
- formato A3	CHF	1.00
Ricerche d'archivio	CHF/ora	80.00
Altre dichiarazioni	CHF	20.00

1.2 **Tasse controllo abitanti:**

Certificato di domicilio o vita	CHF	20.00
Dichiarazione o Stato di famiglia	CHF	20.00

Certificato di domicilio per soggiorno in altro Comune o rinnovo		
- Studenti	CHF	0.00
- Altri	CHF	20.00
Autorizzazione di soggiorno (registrazione soggiornanti)	CHF	20.00
Rilascio generalità e indirizzo	CHF	10.00
Dichiarazione di avvenuta notifica arrivo – partenza	CHF	20.00
Elenchi classi d'età		
-con etichette	CHF	25.00
-senza etichette	CHF	15.00

1.3 Tasse di stato civile:

Si richiama l'art. 38 del regolamento sullo stato civile

Celebrazione del matrimonio		
- domiciliati (almeno uno degli sposi)	CHF	esente
- non domiciliati	CHF	200.00
Passaporto mortuario per urna	CHF	50.00
Posa sigilli cassa mortuaria		
- nel Comune	CHF	150.00
- fuori Comune	CHF	250.00

1.4 Tasse di naturalizzazione:

Tassa di cancelleria (art. 21.2 del RLCCit) per accertamento	CHF	200.00
--	-----	--------

1.5 Tasse documenti di frontiera:

Vedi ordinanza cantonale sui documenti d'identità (art. 46).

1.6 Tasse in materia edilizia:

Licenze edilizie in seguito a **domande** di costruzione:

Si richiamano l'art. 19 LE e l'art. 29 RALE
per le domande di costruzione il due per mille della spesa prevista,
al massimo CHF 10'000.00 e al minimo CHF 100.00.

Licenze edilizie in seguito a notifiche di costruzione	tassa unica	CHF	100.00
---	-------------	-----	--------

Rinnovo licenze edilizie			
- proporzionale alla tassa licenza edilizia	da	CHF 100.00	a CHF 4'000.00

Sono esenti da tasse le licenze di costruzione a favore di enti di interesse pubblico.

	Copia NAPR (norme di attuazione PR)	CHF	25.00
	Fotocopie di documenti in pubblicazione, per copia		
	- formato A4	CHF	0.50
	- formato A3	CHF	1.00
1.7	<u>Tasse esercizi pubblici:</u>		
	<u>Prolungo d'orario:</u>		
	- fino alle ore 02.00	tassa unica: CHF	50.00
	- oltre le ore 02.00	tassa unica: CHF	100.00
	Esenzione da tasse nel caso di proroga d'orario concessa a tutti gli esercizi pubblici.		
1.8	<u>Tasse per prestazioni ufficio tecnico:</u>		
	Autorizzazione sorvolo con elicottero	CHF	50.00
	Autorizzazione impianti solari non soggetti a procedura edilizia	CHF	50.00
	Dichiarazione LAFE	CHF	50.00
	Attestazioni ipoteche legali, proprietà immobiliari, dati PR, ecc.	CHF	50.00
	Iscrizione a registro fondiario menzione residenza primaria	CHF	50.00
	Autorizzazione transito su strada comunale in deroga al tonnellaggio massimo	CHF	100.00
	Autorizzazione lavori su strada comunale, chiusura parziale o totale strada + segnaletica, Tassa di decisione uso suolo pubblico	CHF	200.00

Art. 2 **PAGAMENTO DELLE TASSE**

Il pagamento delle tasse dev'essere effettuato, a seconda dei casi, sia al momento della richiesta, sia con l'invio di francobolli dell'importo corrispondente. Possono inoltre essere riscosse tramite fattura separata o in casi particolari con l'invio contro rimborso.

Art. 3 **ESENZIONE**

Sono esenti dal pagamento di tasse gli atti o attestazioni richiesti da altre autorità per ragioni d'ufficio e il certificato di capacità elettorale emesso per il trasferimento di domicilio.

Art. 4 **DEVOLUZIONE**

L'intero ammontare delle tasse percepite è devoluto alla cassa comunale.

Art. 5 **ENTRATA IN VIGORE**

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC.

Art. 6 **ABROGAZIONE ATTI PRECEDENTI**

Tutte le normative in materia, precedentemente pubblicate, sono abrogate.

Art. 7 **RIMEDI DI DIRITTO**

Contro i contenuti della presente ordinanza è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

Art. 8 **PUBBLICAZIONE**

Pubblicata all'albo comunale, a norma dell'art. 192 LOC, dal 10 novembre 2006 al 24 novembre 2006.

p/Il Municipio

Il Sindaco:

(ing. L. Pohl)

Il Segretario:

(S. Rossi)

Modifica art. 1.6 adottata dal Municipio con risoluzione no. 328 del 19.5.2009 (pubblicata all'albo comunale per un periodo di 15 giorni a far tempo dal 22 maggio 2009 ed entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione).

Modifica art. 1 adottata dal Municipio con risoluzione no. 667 del 31.10.2023 (pubblicata all'albo comunale per un periodo di 30 giorni a far tempo dal 7 novembre 2023 ed entrerà in vigore con effetto dal 1. gennaio 2024, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC).